

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

Seduta n. 361

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DELLE
PERSONE DISABILI

12° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006

Presidenza del presidente ZANOLETTI

INDICE

Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli

PRESIDENTE	Pag. 3, 11
* BATTAFARANO (DS-U)	8
MONTAGNINO (Mar-DL-U)	10
* TREU (Mar-DL-U)	9
VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	3, 10

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Siamo ormai quasi giunti alla conclusione di questa indagine sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili. È una iniziativa importante assunta dalla nostra Commissione. Abbiamo, nel corso di questi mesi, acquisito le opinioni ed i dati fornitici da numerose associazioni e abbiamo raccolto molti elementi utili alla conclusione dei nostri lavori.

È prevista oggi l'audizione del sottosegretario Viespoli, che ringrazio per la sollecitudine con cui ha accolto l'invito della Commissione, il quale ci esporrà la posizione del Governo fornendoci elementi utili per la nostra valutazione finale.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. In attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato quattro provvedimenti di attuazione espressamente previsti dalla legge e ha predisposto, di concerto con le altre amministrazioni interessate, un provvedimento di riordino delle modalità di effettuazione degli accertamenti di disabilità, emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri. A completamento del pacchetto normativo sono stati pubblicati una serie di atti di indirizzo, nei quali sono stati affrontati i temi di maggiore rilievo e di più elevata problematicità per l'individuazione di linee uniformi di comportamento.

Rispetto a quanto prevedeva la legge manca sostanzialmente un unico provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo alle cosiddette mansioni escluse nel settore pubblico (articolo 5), concernente l'individuazione di quelle attività per le quali i datori di lavoro

pubblici sono esentati dall'obbligo di assunzione dei disabili, rimesso alle iniziative del Dipartimento per la funzione pubblica.

I provvedimenti di attuazione si sono articolati attraverso il decreto ministeriale del 22 novembre 1999, sulla disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge n. 68 del 1999; attraverso il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 (regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 68 del 1999); attraverso il decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, per la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68 del 1999; attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge n. 68 del 1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili); attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2000 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999).

Esaurita la fase della redazione ed emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 68 di competenza del Ministero, l'attività si è esplicata nella predisposizione di atti di indirizzo e circolari, che hanno contribuito a chiarire delicate problematiche emerse nella fase di concreta applicazione della nuova disciplina e nella sperimentazione sul campo degli istituti previsti. Importante è stato l'accordo tra Ministero, Regioni e Comuni per la definizione delle linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 (documento approvato in Conferenza unificata il 22 febbraio 2001). Il documento delinea il contenuto minimo delle convenzioni finalizzate alle assunzioni stipulate tra datori di lavoro e servizi provinciali territorialmente competenti.

In ottemperanza all'articolo 15, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministero del lavoro, è stato emanato il decreto 12 dicembre 2005 contenente l'adeguamento delle sanzioni stesse secondo i parametri ISTAT. Analogamente l'articolo 5, comma 6, della legge n. 68 del 1999, prevede che gli importi del contributo esonerativo e della maggiorazione di cui al medesimo articolo siano adeguati ogni cinque anni. È in corso il tavolo tecnico con le Regioni per pervenire ad una bozza di provvedimento condiviso (attualmente sulla bozza di decreto non c'è accordo con le Regioni; in ogni caso il provvedimento dovrà andare all'approvazione della Conferenza Stato - Regioni).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha posto in essere una serie di iniziative dirette, da un lato ad armonizzare le recenti riforme legislative intervenute nell'ambito del mercato del lavoro con le prescrizioni contenute nella legge sul collocamento obbligatorio, dall'altro a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione degli attori coinvolti nel processo di integrazione dei lavoratori disabili. Difatti, l'entrata in vigore

del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che ha introdotto i concetti di immediata disponibilità al lavoro e ricerca attiva dello stesso, connessi alla definizione dello stato di disoccupazione e degli obblighi del servizio pubblico in tema di orientamento e offerta di lavoro o attività di riqualificazione, ha determinato problemi di concreta attuazione nei confronti dei disabili, per i quali la legislazione vigente prevede la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali (ad esempio assegni di invalidità o esenzione da *ticket*) subordinatamente all'accertamento dello stato di soggetto non impegnato in attività lavorativa, e come tale non percettore di reddito.

È stato pertanto necessario indire una Conferenza unificata intervenuta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane diretta ad affrontare, attraverso l'introduzione di nuovi criteri organizzativi e gestionali comunemente condivisi, le problematiche determinate dall'entrata in vigore delle riforme legislative.

Più precisamente, all'articolo 3 dell'accordo sancito in data 10 dicembre 2003 in sede di Conferenza unificata è stato previsto che, nelle more di un intervento legislativo organico su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione, le certificazioni comunque connesse ai suddetti benefici siano rilasciate dall'ufficio competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo l'impegno dei servizi per l'impiego di assicurare azioni e strutture adeguate ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili.

L'accordo sancito in sede di Conferenza unificata ha dunque fornito indirizzi interpretativi utili agli uffici competenti per individuare gli utenti disabili disponibili al lavoro, per i quali attivare i dispositivi previsti dal collocamento mirato, ottimizzando in tal modo gli strumenti adottati dagli SPI (servizio per l'impiego) per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla norma e determinando altresì, attraverso l'attivazione selettiva delle procedure organizzative finalizzate all'inserimento lavorativo, una notevole riduzione della spesa pubblica.

Sul versante degli strumenti di incentivazione, si segnalano le precisazioni contenute nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 giugno 2003 e in quella della direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 2003, relativamente alla non sussistenza di elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile – in capo al medesimo lavoratore – il regime di agevolazioni contributive previsto per l'inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione, alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100 per cento dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro. Tale condizione deve essere collegata alla presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contemplano.

Il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, come disposto dall'articolo 13 comma 4 della legge n. 68 del 1999, è stato istituito al fine di finanziare, come stabilito dallo stesso articolo, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché l'eventuale rimborso forfetario parziale delle spese per l'adeguamento del posto di lavoro, nel quadro degli inserimenti lavorativi operati con le convenzioni *ex* articolo 11.

Ogni anno il Ministero del lavoro, con apposito decreto, procede alla ripartizione del Fondo fra le Regioni e Province autonome, sulla base dei criteri stabiliti nel decreto ministeriale del 13 gennaio 2000, n. 91, «Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili», istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna Regione mediante emissione di titoli di spesa.

Le Regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso, in favore dei datori di lavoro, degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma (articolo 8 del decreto n. 91 del 2000).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha previsto, a tale proposito, l'attivazione di un tavolo tecnico interistituzionale, quale strumento operativo di condivisione delle strategie finalizzate alla risoluzione delle problematiche sopravvenute, nel corso degli anni, relativamente alle modalità e ai criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e dei connessi procedimenti.

La Direzione generale mercato del lavoro ha previsto l'attivazione del monitoraggio periodico dei flussi finanziari nazionali e regionali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 68 del 1999, nonché l'analisi dell'impatto occupazionale, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro per effetto delle più recenti normative.

L'indagine, affidata all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, conterà di una rilevazione a carattere nazionale che vedrà coinvolte le Regioni e le Province autonome e, in merito ai percorsi di integrazione lavorativa delle persone disabili, estenderà la sua attenzione anche ai servizi per il collocamento mirato.

Sul fronte più strettamente lavoristico, l'approvazione del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, ha introdotto, fra le altre, almeno due importanti innovazioni che coinvolgono direttamente i lavoratori disabili.

Nell'articolo 14 del decreto, dedicato alle cooperative sociali e all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, viene disciplinata la stipula fra i servizi per l'impiego e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novem-

bre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, di convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguarda lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi, l'inserimento stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva. La congruità della commutabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale dovrà essere verificata dalla commissione provinciale del lavoro.

Dal punto di vista operativo la norma prevede con sufficiente chiarezza percorsi e limiti del nuovo istituto. Così alla procedura di definizione negoziale degli obiettivi e delle regole da far valere in sede locale (la convenzione quadro), devono affiancarsi il ruolo di controllo assegnato alla Regione e alla commissione provinciale del lavoro e quello delle agenzie sociali per il lavoro, chiamate al non facile compito di sostenere il funzionamento della rete pubblico-privata e di individuare i settori produttivi dove sia realmente ipotizzabile procedere alla definizione delle commesse imprenditoriali.

Passando ad un secondo istituto, nell'articolo 54 dello stesso decreto n. 276 del 2003 il contratto di inserimento viene previsto anche per persone riconosciute affette da un grave *handicap* fisico, mentale o psichico. Queste persone possono quindi essere assunte sulla base di un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, di durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 (nel caso dei disabili la durata massima può essere, come noto, estesa fino a 36 mesi). Nell'articolo 59 si precisa che la categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore anche di due livelli alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni e funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento dei lavoratori oggetto del contratto. Ai lavoratori svantaggiati assunti con contratto di inserimento si applicano, per il momento, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro.

È opportuno ricordare come il contratto in esame venga a sostituire il contratto di formazione e lavoro. In questo quadro, una prima conseguenza diretta dell'intervento del contratto nel campo normato dalla legge n. 68 del 1999 è rappresentata proprio dal venir meno della possibilità di utilizzo del contratto di formazione e lavoro per l'attivazione di convenzioni di inserimento, previste dall'articolo 11 della stessa legge.

Un altro evento nel corso del 2003, direttamente connesso al rapporto fra disabili e mercato del lavoro, è stato rappresentato dall'approvazione della legge 9 gennaio 2004, «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici».

L'obiettivo della legge è quello di favorire l'accesso dei disabili alle nuove tecnologie dell'informazione, evitando che esse determinino forme di emarginazione, ma anzi promovendone l'uso come fattore abilitante.

La norma si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione introduce alcuni obblighi sorretti da sanzioni. In particolare essa prevede che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti *Internet* siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità. Più in generale, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporterà responsabilità dirigenziali e disciplinari.

Una seconda finalità particolarmente importante della legge in esame è poi quella di assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi quali, ad esempio, i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti.

In generale la legge n. 4 del 2004 si limita a fissare delle regole generali, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, in relazione alla precisa disciplina delle situazioni giuridiche, e ad un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti *Internet*. Entrambi questi provvedimenti dovranno rispettare le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale.

Ho ritenuto opportuno ricostruire questa sorta di quadro complessivo della produzione normativa. Aggiungo che è in atto un confronto, in particolare con le Regioni (sicché anche da questo punto di vista si appalesa l'utilità dell'iniziativa della Commissione), per cercare di affrontare il tema della semplificazione, del riordino o della rimodulazione delle incentivazioni rispetto a posizioni che dal punto di vista istituzionale ad oggi non hanno ancora trovato, per la verità, un punto di sintesi. A noi sembra che l'impianto vada sostanzialmente conservato; introdurre elementi diversi potrebbe infatti comportare più problemi di quelli che si vogliono affrontare e risolvere. Si tratta tuttavia di un dibattito in corso che mi auguro conduca alla possibilità di individuare scelte condivise di modifica delle norme (peraltro, credo che questo dato sia emerso in particolare dall'audizione di alcune associazioni).

Una qualche iniziativa normativa che tenga conto del quadro complessivo delle incentivazioni (e quindi di una sorta di «concorrenzialità» che si determina tra soggetti del disagio in genere), volta ad agevolare più direttamente e in maniera più mirata e forte l'accesso dei diversamente abili nel mondo del lavoro, credo necessiti di una riflessione sul piano normativo.

* BATTAFARANO (*DS-U*). Ringrazio il sottosegretario Viespoli per l'ampia relazione.

Come è noto, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – anche il Sottosegretario lo ha citato – introduce una modifica alla legge n. 68 del 1999. Tale modifica, per la verità, non nasce dalla legge delega in quanto, se rileggiamo il testo della legge n. 30 del 2003, che il Sottosegretario conosce senz'altro benissimo, osserviamo che non vi è alcuna norma che conferisce una delega al Governo per modificare la legge

n. 68 del 1999. Ciò nonostante, il Governo, coadiuvato da una maggioranza che è sempre generosa nei confronti delle iniziative governative anche quando sono infondate, ha ritenuto di procedere, così configurando quella che noi considerammo allora una forzatura.

Sono passati oltre due anni e oggi il Sottosegretario ha citato l'articolo 14; che cosa può però dirci sui posti di lavoro che sono stati creati sulla base di quella forzatura? Su questo nulla sappiamo e sarebbe forse utile fornire alcuni dati. Probabilmente così ci renderemmo conto che dopo due anni l'articolo 14 non ha prodotto grandi numeri; ha prodotto anzi numeri piccoli, se non piccolissimi.

In generale, però, al di là di questa norma, che cosa ci comunica il Governo sull'attuazione, in termini numerici, della legge negli ultimi anni? Sarebbe forse opportuno integrare la pur ricca e preziosa relazione del sottosegretario Viespoli fornendo alcuni dati perché, se dovessimo nella prossima legislatura migliorare questa legge, come penso sia volontà comune, dovremmo partire proprio dall'analisi dei dati.

A cosa porta l'articolo 14? Occorre valutare se non porta a niente, se non al rischio di creare dei ghetti. L'articolo 14, lo ricordo, si basa su questo meccanismo: si mandano nelle cooperative protette i giovani disabili i quali, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, rimangono lì per sempre. Che cosa procura quindi questa forzatura se non la creazione di un ghetto permanente senza generare poi, sostanzialmente, una crescita dell'occupazione?

Questo aspetto andrebbe approfondito. Sia nell'interesse del Governo, sia ai fini ovviamente della stesura della relazione al termine di questa benemerita iniziativa di indagine, è importante capire bene come ha funzionato questo articolo 14 così da poter proporre al prossimo Governo e al prossimo Parlamento eventuali interventi in materia.

* TREU (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sulla stregua di quanto diceva il collega Battafarano e tenendo conto anche di quanto emerso in alcune audizioni (ricordo, ad esempio, quella di ieri dell'UPI e dell'ANCI, che si sono riferite specificamente a tali aspetti), sarebbe importante formulare una valutazione di merito, quantitativa e organizzativa, del periodo di applicazione della normativa: sono trascorsi oltre cinque anni dall'approvazione della legge n. 68 del 1999 e oltre due anni dall'approvazione del decreto legislativo n. 276 del 2003. La suddetta valutazione potrebbe consentire sia di conoscere i dati numerici, sia di verificare le sperimentazioni in atto e gli adattamenti in sede regionale.

Ieri sono rimasto piuttosto colpito dal fatto che gli enti locali, pur non essendo entusiasti di tale normativa – mi riferisco, in particolare, all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – e rilevando i problemi sottolineati anche dal senatore Battafarano, hanno ammesso, che sono in atto alcune sperimentazioni, magari con alcuni cambiamenti intervenuti attraverso una normativa regionale che può essere – ma ne dubito – compatibile con quella nazionale.

Sarebbe utile venire a conoscenza dei dati numerici relativi all'applicazione di entrambe le previsioni, come delle sperimentazioni normative e operative poste in essere. Inoltre, sarebbe utile conoscere anche le convenzioni poste in essere.

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ringrazio anch'io il sottosegretario Viespoli per l'attenzione che riserva a problemi così rilevanti riguardanti la sfera dei diritti di soggetti particolarmente deboli.

La domanda che vorrei porre riguarda l'esperienza che abbiamo maturato nel corso delle nostre audizioni, nelle quali è emerso un forte differenziale tra le Regioni del Nord, che in genere applicano la normativa non solo per quanto riguarda il collocamento obbligatorio, ma anche quello mirato, realizzando convenzioni, e alcune Regioni del Sud, in cui tale applicazione o avviene in maniera assolutamente inadeguata o, in qualche caso, registra notevoli ritardi.

È chiaro che tutto dipende dalla sensibilità e dall'assunzione di responsabilità da parte delle Regioni; credo, tuttavia, che bisognerebbe porre in essere alcuni strumenti di vigilanza e di controllo per obbligare da una parte il datore di lavoro e dall'altra le Regioni ad adeguarsi alla normativa vigente, soprattutto quelle del Sud che sono in grande ritardo sul piano dei servizi, su quello della formazione e su tutto ciò che concerne l'inserimento lavorativo. Infatti, laddove è più alto il tasso di disoccupazione e più sentito il bisogno di integrazione sociale dei disabili, c'è il rischio che vi siano realtà inadeguate che non consentono di garantire il diritto al lavoro.

La relazione che noi proporremo riguarderà anche la questione degli incentivi, per rimodularli rispetto alla normativa prevista dalla legge n. 68 del 1999, orientata non tanto sulla qualità dei progetti quanto sul grado della disabilità. Già allora avemmo una disputa e fu approvato un nostro ordine del giorno per meglio orientare la possibilità di garantire incentivi che determinassero effettivamente un'opportunità di convenienza e di sollecitazione ma anche di riconoscimento per la qualità del servizio. Soprattutto, credo che debbano essere poste in essere delle modifiche non tanto sul piano normativo, quanto su quello degli strumenti di vigilanza e di controllo, per fare in modo che il datore di lavoro da una parte e le istituzioni locali dall'altra compiano il loro dovere.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, rispetto alle questioni che sono state evidenziate, non sono grado di rispondere in termini precisi sul piano quantitativo ma, poiché è in corso un'azione di monitoraggio da parte dell'ISFOL, mi riservo di integrare la relazione. In questo modo si potrà coinvolgere appunto l'ISFOL e definire quindi un quadro non solo di carattere numerico-quantitativo in relazione ai quesiti posti – nella misura in cui, eventualmente, tali dati siano già disponibili – ma anche rispetto alle riflessioni del senatore Treu sul versante delle sperimentazioni e delle iniziative in essere. Infatti, è vero che vi sono iniziative sia sul piano territoriale che

su quello nazionale, ma si sono determinate anche recentemente intese che credo siano utili come strumento di ulteriore analisi, approfondimento e riflessione per la Commissione prima che siano conclusi i lavori dell'indagine.

Naturalmente, non si può non tener conto anche delle riflessioni che sono state formulate in merito all'operatività degli strumenti: in particolare, a causa della differenza Nord-Sud, si verifica più forte quel fattore di concorrenzialità con le aree del disagio (per la verità non solo del Mezzogiorno) dove si pongono problemi soprattutto in relazione all'utilizzo della leva formativa in termini di reale capacità di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

Mi riservo pertanto di inviare una memoria contenente dati e cifre relativi alla materia oggetto dell'indagine.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per la sua disponibilità a fornire tale documento integrativo.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

